



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA

Lungomare Spalato n. 1, 64021 - Tel. e fax 39 (0)85 – 8004918 - E-mail: ucgiulianova@mit.gov.it – pec: pec-giulianova@mit.gov.it

ORDINANZA N°88/2017

REGATE GIULIESI D'AUTUNNO

Località: Specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Giulianova (TE)

Date: 12-19-25-26 Novembre 2017

Organizzatore: Lega Navale Italiana Sez di Giulianova (giulianova@leganavale.it)

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova, T.V. (CP) Clarissa TORTURO,

VISTA: l'istanza pervenuta in data 24.10.2017, con la quale il Sig. Stefano Fossemò Salvemme, in qualità di Presidente della Lega Navale Sez di Giulianova, chiede l'autorizzazione ad effettuare delle regate veliche nei giorni 12-19-25 e 26 Novembre 2017 denominate "Regate Giuliesi d'autunno 2017", nel tratto di mare antistante la costa di Giulianova;

VISTO : il messaggio P071330Z NOV 17 – Prot. 56431/N in data 07.11.2017, di Marina Sud Taranto, con il quale viene concesso il nulla osta allo svolgimento delle regate in prefazione;

VISTA: l'autorizzazione della Regione Abruzzo Dipartimento, Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese – Ufficio Demanio Marittimo avente prot. n.RA/0285785/1/Dph/002 in data 09.11.2017, con la quale si autorizza ai soli fini demaniali marittimi la Lega Navale Italiana Sez. di Giulianova all'utilizzazione del tratto di mare antistante la costa di Giulianova a titolo non esclusivo e senza scopo di lucro per lo svolgimento delle regate suindicate;

VISTA: la Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (Colreg'72) resa esecutiva con legge n°1085 del 21.12.1977;

CONSIDERATA: la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle regate in parola, garantendo nel contempo la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione nonché l'art.39 legge n.50 del 11.02.1971 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che la Lega Navale Italiana Sezione di Giulianova effettuerà nei giorni 12-19-25 e 26 Novembre 2017, dalle ore 09.30 alle ore 16.00, regate veliche nella zona di mare antistante il litorale di Giulianova e, precisamente, nello specchio acqueo identificato e compreso dalle seguenti coordinate geografiche espresse in WGS84:

Punto 1 LAT. 42° 48' 05" N LONG. 013° 57' 30" E;
Punto 2 LAT. 42° 48' 32" N LONG. 013° 59' 07" E;
Punto 3 LAT. 42° 46' 30" N LONG. 014° 00' 04" E;
Punto 4 LAT. 42° 46' 45" N LONG. 014° 01' 38" E;
Punto 5 LAT. 42° 45' 40" N LONG. 014° 02' 17" E;
Punto 6 LAT. 42° 40' 45" N LONG. 014° 04' 10" E;
Punto 7 LAT. 42° 39' 58" N LONG. 014° 02' 31" E.

Il campo di gara sarà opportunamente segnalato e delimitato nei vertici da idonee boe di segnalazione di colore arancione e le unità dell'organizzazione saranno adeguatamente contraddistinte.

ORDINA

ART. 1

(Interdizione del campo gara)

Nel periodo temporale e nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza, è vietato;

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- V. effettuare qualsiasi attività in contrasto alla presente manifestazione.

ART. 2

(Obblighi ed adempimenti)

Lo svolgimento delle gare non potrà avere luogo qualora le condizioni meteo-marine siano tali da compromettere la sicurezza delle persone e dei mezzi partecipanti ed il Comitato organizzatore, pertanto, è tenuto ad essere costantemente aggiornato sulla situazione meteo in modo tale da sospendere immediatamente la gara qualora le condizioni meteo avverse lo rendessero necessario.

E' fatto obbligo, altresì, all'Ente organizzatore di:

1. delimitare e segnalare i vertici del campo di gara con boe di segnalazione di colore arancione;
2. di munirsi delle autorizzazioni eventualmente previste da altri Enti/Organi competenti;
3. di osservare e far osservare ai partecipanti alla regata tutte le norme di legge in materia di sicurezza della navigazione nonché tutte le altre disposizioni di legge di eventuale competenza di altre Autorità;
4. di predisporre un congruo numero di unità a motore e prestare immediata assistenza in caso di necessità;
5. garantire la presenza di un idoneo servizio medico di pronto soccorso.

L'Ente organizzatore è direttamente o indirettamente responsabile di ogni danno derivante a persone e/o cose in conseguenza dello svolgimento delle regate.

ART. 3 (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzazione in servizio di assistenza ai partecipanti, alla competizione sportiva, oltre che il relativo personale impiegato;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di regata sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via VHF o telefonico con l'Autorità Marittima locale, segnalando a numero 1530 le situazioni di emergenza.

ART. 4 (Condotta delle unità in prossima del campo gara)

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 200 metri dai limiti esterni del campo di regata dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazione di potenziale pericolo.

ART. 5 (Disposizioni finali e sanzioni)

Lo svolgimento della manifestazione comporta la tacita ed incondizionata accettazione delle norme e delle prescrizioni sopra riportate.

L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante La manifestazione sportiva di cui alla presente Ordinanza.

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza oltre a rispondere civilmente e penalmente per i danni a persone o cose, saranno così perseguiti:

1. se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171, "Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/ce, a norma dell'art.6 della Legge 08 Luglio 2003, n.172;

2. negli altri casi si applicano le sanzioni previste dall'art.1164 C.N., ovvero, in modo autonomo o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art.1231 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inserimento nel sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/giulianova nella sezione "Ordinanze".

Giulianova, lì 10.11.2017

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Clarissa TORTURO

Allegato all'Ordinanza n.88/2017

